



**COMUNE DI FANO**

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**Contratto per l'affidamento dei servizi complementari e sussidiari dell'attività didattica, per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2019. CIG n. 5904111287 -**

-----

**Repubblica Italiana**

L'anno duemiladiciotto (2018) questo giorno tredici (13) del mese di febbraio, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica:

1) dott.ssa Grazia Mosciatti, nata a Camerino (MC) il 30 settembre 1956, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente del Settore Servizi Educativi, come risulta dal provvedimento sindacale n. 33 del 29 settembre 2017, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.107, del Decreto legislativo n. 267/2000. ,

2) sig. Virgilio Domizi, nato a Tolentino (MC) il 6 agosto 1950 ed ivi residente, codice fiscale DMZVGL50M06L191Z, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale, con sede in via Ferruccio Fioretti n. 11 – 60131 Ancona,

come risulta dalla visura telematica del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale supplente mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione n. 1722 del 4 settembre 2014 del Dirigente Settore Servizi Educativi, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento della gestione dei servizi complementari e sussidiari dell'attività didattica per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, con opzione dell'affidamento per ulteriori due anni, ai sensi degli artt. 29 e 57, comma 5, lett.b) d.lgs. 163/2006, per un complessivo importo di € 4.450.000,00, così suddiviso:

Anno	Importo a base d'asta, soggetto a ribasso	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	IVA 22%	Importo complessivo
Anno 2015, 12 mesi	€ 727.508,00	€ 2.000,00	€ 160.492,00	€ 890.000,00
Anno 2016, 12 mesi	€ 727.508,00	€ 2.000,00	€ 160.492,00	€ 890.000,00
Anno 2017, 12 mesi	€ 727.508,00	€ 2.000,00	€ 160.492,00	€ 890.000,00
Opzione ai sensi artt.29 e	€ 727.508,00	€ 2.000,00	€ 160.492,00	€ 890.000,00

57, comma 5, d.lgs. 163/2006 anno 2018, 12 mesi				
Opzione ai sensi artt.29 e 57, comma 5, d.lgs. 163/2006 anno 2019, 12 mesi	€ 727.508,00	€ 2.000,00	€ 160.492,00	€ 890.000,00
Importo complessivo a base d'asta comprensivo delle opzioni 2018 - 2019	€ 3.637.540,00	€ 10.000,00	€ 802.460,00	€ 4.450.000,00

- nella suddetta determina a contrattare e nel bando di gara, si prevedeva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29 ed art. 57, comma 5-b, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la possibilità di affidare nel caso in cui sia assicurata la copertura finanziaria, l'opzione per l'affidamento dei servizi per un ulteriore biennio, previa stipula di nuovo contratto di affidamento;
- il presente servizio è così codificato: **CIG n. 5904111287** ;
- con determinazione n. 2596 del 22 dicembre 2014 del Dirigente Settore Servizi Educativi, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, alla TKV Società Cooperativa Sociale, con sede in Pesaro, per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, con eventuale opzione di affidamento del servizio per un ulteriore periodo biennale, vincolato dall'approvazione del relativo impegno di spesa;
- con contratto in data 18 marzo 2015, rep. n. 38941, registrato

telematicamente al n. 1507 Serie 1T del 18 marzo 2015, il suddetto appalto veniva affidato alla TKV Società Cooperativa Sociale, con sede in Pesaro, per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per un importo annuo di € 711.255,55, oltre ad € 7.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale annuale di € 718.955,55, per un importo complessivo per la durata triennale dell'appalto di € 2.156.866,65, di cui € 23.100,00 quale costo relativo alla sicurezza, con eventuale opzione di affidamento del servizio per un ulteriore periodo biennale, vincolato dall'approvazione del relativo impegno di spesa;

- l'Articolo 1 del suddetto contratto Rep. n. 38941 prevedeva, pertanto, che *“Al termine del triennio 2015/2017, la Ditta appaltatrice è vincolata ad assumere le eventuali opzioni per ulteriori anni due, non appena verranno approvati i relativi impegni di spesa”*;

-con determinazione dirigenziale n. 593 del 12 aprile 2016 si riconosceva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 51 ed art. 116, comma 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., il contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito dott. Dario Nardi notaio in Pesaro, rep n. 44878, raccolta n. 22205, del 24 febbraio 2016, registrato a Pesaro al n. 801 Serie 1T, con il quale la TKV Cooperativa Sociale con sede legale in via degli Abeti n. 160 – 61100 Pesaro, codice fiscale e partita Iva n. 00379590417, affitta un ramo d'azienda a NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale, con sede in via Ferruccio Fioretti n. 11 – 60131 Ancona, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01339220426, nonché si prendeva atto che la NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale subentrava nella titolarità del contratto rep. n. 38941 del 18 marzo 2015;

- con determinazione n. 82 del 16 gennaio 2018, si riconosceva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ora art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la cessione di credito (factoring) a rogito Studio del notaio Dario Nardi di Pesaro, rep. n. 47110, raccolta n. 23667, registrato a Pesaro il 21 dicembre 2017, al n. 5672, Serie 1T, con cui la Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale (cedente), cede pro-soluto alla Banca IFITALIA S.p.A., con sede in Milano, codice fiscale 00455820589, partita Iva 0509260155 (cessionaria), tutti i crediti presenti e futuri vantati nei confronti del Comune di Fano (debitore ceduto), in virtù dei contratti già stipulati o che si andranno a stipulare da parte della cedente entro 24 mesi dalla data della cessione di ordini e/o contratti perfezionati o da perfezionare, a partire dalla fattura n. 317 del 27 novembre 2017;

- con determinazione a contrattare n. 2617 del 19 dicembre 2017 del Dirigente Settore Servizi Educativi e con appositi fondi di bilancio, è garantita la copertura finanziaria dell'importo di € 1.754.251,54, Iva inclusa, per l'affidamento del servizio, per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, alla stessa Ditta Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale con sede in Ancona, agli stessi prezzi, patti e condizioni del citato contratto principale;

- la spesa in questione, è finanziata con imputazione al Capitolo 1041.303.10, impegni n. 2018/00234, n. 2019/00060 e al Capitolo 1101.303.01, impegni n. 2018/00235, n. 2019/00061;

- Responsabile del presente procedimento è la sig.ra Gisella Fabbri – Preposto dell'U.O. Coordinamento attività educative del Settore Servizi Educativi;

- ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il D.U.R.C. on-line della ditta Nuovi Orizzonti, dal quale risulta la sua regolarità con il versamento dei contributi previdenziali e

assicurativi;

- che è stata acquisita l'informazione antimafia non interdittiva, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in data 12 aprile 2017 mediante consultazione del sistema informatizzato certificazione antimafia (Si.Ce.Ant.), ex art. 90 del richiamato Decreto Legislativo;

- l'esito dell'affidamento è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 013-026829 del 19 gennaio 2018 e su Amministrazione trasparente dal 22 gennaio 2018;

-che, ai fini tutti del presente contratto, il sig. Virgilio Domizi, quale legale rappresentante della Ditta dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale sita in Via San Francesco d'Assisi n.76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto**

La dott.ssa Grazia Mosciatti, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla ditta **NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale**, con sede legale in via Ferruccio Fioretti n. 11 – 60131 Ancona, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i servizi complementari e sussidiari dell'attività didattica per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, Rep n. 38941 del 18 marzo 2015.

L'importo complessivo del presente affidamento ammonta a € **1.437.911,10** (euro unmilionequattrocentotrentasettemilanovecentoundici virgola dieci

centesimi), di cui € 1.422.511,10 per l'esecuzione del servizio a misura ed € 15.400,00 per oneri di sicurezza.

#### **Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dal presente appalto sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, e dai seguenti documenti:

- a) Contratto principale Rep. n. 38941 del 18 marzo 2015 con relativi allegati;
- b) Determinazione a contrattare n. 2617 del 19 dicembre 2017 del Dirigente Settore Servizi Educativi.

Le condizioni del presente servizio sono contenute nei suddetti documenti, che entrambe le parti dichiarano di conoscere e di aver confermato ed accettato e che pur non essendo allegati, ad eccezione della determinazione a contrattare, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 3 – Durata del servizio**

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019.

A seguito di richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario è tenuto a continuare il presente servizio, anche dopo la scadenza contrattuale sino a quando non si è provveduto al nuovo affidamento. Detto periodo di proroga non potrà comunque essere superiore a sei mesi.

#### **Art. 4 - Pagamenti**

L'Amministrazione Comunale liquiderà le fatture relative alla gestione dei servizi con cadenza mensile posticipata, da settembre a agosto, secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Locali.

L'importo di ogni fattura verrà determinato in misura forfetaria pari ad 1/10

dell'importo complessivo annuo di aggiudicazione. La periodicità della fatturazione e dei relativi pagamenti rimane quella indicata anche se le prestazioni oggetto del presente appalto dovessero protrarsi oltre il 30 giugno.

Alle fatture dovranno essere allegati:

-dichiarazione attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato nel mese di riferimento distinto tra:

- stabile per i servizi ausiliari;
- in sostituzione per i servizi ausiliari

Il compenso per le attività di integrazione effettuate dall'Affidatario, verrà pertanto fatturato in base al numero di ore effettivamente prestate nel periodo mensile, con specifica indicazione dei plessi e dei lavoratori utilizzati. La liquidazione dell'ultima fattura, riferita all'anno scolastico (giugno), sarà effettuata a conguaglio. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture, debitamente documentate e dichiarate regolari sotto l'aspetto tecnico-contabile e della regolarità del servizio.

#### **Art. 5 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Le modalità di pagamento e tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, devono avvenire utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto stesso.

Ogni bonifico bancario o postale effettuato dovrà riportare l'indicazione del **CIG n. 5904111287**.



L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Affidatario, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

**Art. 6 - Garanzia fidejussoria**

L'Affidatario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 7 e 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1190319 della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Galgano SpA Milano, dell'importo di € 87.712,58 (euro ottantasettemilasettecentododici virgola cinquantotto centesimi), emessa in data 29 gennaio 2018.

**Art. 7 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte Convenzioni Consip.**

Ai sensi e per effetto dell'art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, come convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a. delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art.26,co.3 della

Legge 23/12/1999 n. 488.

**Art. 8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

**Art. 9 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 10 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di

Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Art. 11 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 12 - Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme in materia di appalti di servizi.

**Art. 13 – Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali, connesse e conseguenti al presente atto, sono a carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale la somma complessiva di € 1.954,37 (euro millenovecentocinquantaquattro virgola trentasette centesimi), salvo conguaglio, così suddivisa: € 1.754,37 per diritti di segreteria, € 200,00 per imposta di registro.

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 4.12.1997, n. 460, in quanto tutte la Cooperativa Nuovi Orizzonti appartiene alla categoria degli enti non commerciali e ONLUS.

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate

dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Affidatario si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

#### **Art. 14 – Trattamento dati personali**

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 15 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:-

- NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale – n. 01339220426;

- Comune di Fano – n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 13 pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso

ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Comune di Fano

La Ditta

dott.ssa Grazia Mosciatti

sig. Virgilio Domizi

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)*

Ricevuta del: 13/02/2018 ora: 12:44:27

Utc: 1518522262730843

Utc\_string: 2018-02-13T12:44:22.730843+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 13/02/2018

Ora invio: 12:44:22

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 112050366

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RNZNNT58E55F523P

Ufficio delle entrate competente:

TQH - Ufficio Territoriale di FANO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 00127440410

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 39093/2018 (del codice fiscale: RNZNNT58E55F523P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 750 del 13/02/2018

TQH Ufficio Territoriale di FANO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro